MODIFICAZIONI DELLA NORMATIVA RELATIVA AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 10

Adeguamento periodico delle pensioni

L'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Adeguamento periodico delle pensioni). - 1. Agli importi delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza del personale di volo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".

Versione in vigore dal 27 novembre 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 31 ottobre 1988, n. 480
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-della-normativa-relativa-al-fondo-di-previdenza-per-il/art-10-adeguamento-periodico-delle-pensioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it